

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 20 luglio 2018



ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Italia Oggi	20/07/18	P. 35	Incarichi, ribasso senza limiti		1
-------------	----------	-------	---------------------------------	--	---

SOCIETÀ MULTIPROFESSIONALI

Italia Oggi	20/07/18	P. 26	Società multidisciplinari	Debora Alberici	2
Sole 24 Ore	20/07/18	P. 21	NON C'E' DIVIETO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORENSE PER LA NUOVA SOCIETA' INTERPROFESSIONALE	NEGRI GIOVANNI	3

BONUS ENERGETICO

Sole 24 Ore	20/07/18	P. 1-2	Casa, rischio taglio del 50% per il bonus energia	Carlo Carboni	4
-------------	----------	--------	---	---------------	---

CNF

Sole 24 Ore	20/07/18	P. 21	PROTOCOLLO CSM-CNF PER SVELTIRE I PROCESSI D'APPELLO	P.MAC.	7
-------------	----------	-------	--	--------	---

COMMERCIALISTI

Italia Oggi	20/07/18	P. 31	Audizioni, giovani esclusi		8
-------------	----------	-------	----------------------------	--	---

CONSULENZE PROFESSIONALI

Italia Oggi	20/07/18	P. 16	Deloitte lancia la start-up per la consulenza legale	Gabriele Ventura	9
-------------	----------	-------	--	------------------	---

FONDI PROFESSIONALI

Sole 24 Ore	20/07/18	P. 23	PER GLI STUDI CONTRIBUTI SUI CORSI DI FORMAZIONE		10
-------------	----------	-------	--	--	----

ILVA

Corriere Della Sera	20/07/18	P. 29	Gara Ilva, i dubbi di Cantone		11
Repubblica	20/07/18	P. 22	L'Anac: errori nella gara Ilva ma lo stop spetta al governo		12

OPERE PUBBLICHE

Sole 24 Ore	20/07/18	P. 5	Ferme 270 opere per 21 miliardi		13
-------------	----------	------	---------------------------------	--	----

RISCHIO SISMICO

Italia Oggi	20/07/18	P. 37	CAMPANIA, 25 MLN PER CONTRASTARE IL RISCHIO SISMICO		14
-------------	----------	-------	---	--	----

Una delibera dell'Anac in materia di affidamento di attività di architettura e ingegneria

Incarichi, ribasso senza limiti Finirebbero per ridurre la concorrenza sul prezzo

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Il limite al ribasso nell'aggiudicazione di incarichi per lo svolgimento di attività di ingegneria e architettura è illegittimo in quanto limita la concorrenza sull'elemento prezzo e di fatto orienta a priori l'entità del ribasso stesso. È quanto afferma l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 610 del 27 giugno 2018 per una istanza di parere relativa ad una procedura negoziata per l'affidamento di un incarico professionale emesso da una centrale unica di committenza per un affidamento del valore di 82 mila euro avente ad oggetto la prestazione di servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella redazione del progetto definitivo-esecutivo e nella direzione dei lavori, da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) ma con un ribasso massimo fissato al 50% dell'importo a base di gara. La ragione addotta dalla centrale di committenza per difendere la scelta di fissare un limite alle offerte economiche pari al 50% del valore stimato dell'appalto era attinente alla necessità di salvaguardare la corretta applicazione dei Ccnl.

L'Anac censura la scelta dell'amministrazione richiamando una pronuncia del Consiglio di stato (la. n. 2912 del 28 giugno 2016 della quinta sezione) che aveva già affermato l'illegittimità del limite di ribasso che «introduce un'inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull'elemento prezzo».

In quel caso il limite era fissato al 12% e la motivazione era stata la stessa del bando oggetto della delibera ma i giudici avevano specificato che le stessa salvaguardia poteva essere realizzata attraverso

lo strumento dell'esclusione delle offerte anormalmente basse.

Ma il Consiglio di stato aveva anche espresso considerazioni negative sulla norma dell'allora vigente regolamento del codice appalti (l'art. 266, comma 1, lettera c che prevedeva l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara un limite ai ribassi sul prezzo): «detta disposizione», diceva il Consiglio di stato, «presenta profili di dubbia legittimità, connessi alla violazione dei ricordati principi in materia di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica. In realtà già con le linee guida 1-2016 sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura l'Anac aveva eliminato l'obbligo di indicazione del limite di ribasso, in precedenza già ritenuto contrario ai principi del Trattato in tema di libera concorrenza. Nella delibera di giugno l'Autorità chiarisce di nuovo il concetto: «di fatto viene annullato il confronto concorrenziale sul prezzo, in contraddizione con il criterio

di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo è invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un'offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali».

Entrando poi nel merito, l'Anac specifica anche che «fissando una percentuale massima di ribasso ammesso, la Stazione appaltante «suggerisce» già a priori quale ritiene essere il prezzo migliore e così spinge tutti i concorrenti a formulare un'offerta economica ridotta del 50% rispetto alla base d'asta o, quantomeno, ad approssimarsi quanto più possibile. E infatti 8 concorrenti su 17 (ma due sono stati esclusi) avevano offerto proprio il ribasso del 50%, uno il ribasso del 49,5%, e tutti gli altri ribassi comunque molto elevati, ovvero compresi tra il 27,54 e il 41%».

— © Riproduzione riservata —

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



Le sezioni unite dettano le condizioni a una Sas tra professionisti

Società multidisciplinari

Ok allo studio di avvocati e commercialisti

DI DEBORA ALBERICI*

Valida la società multidisciplinare anche per la professione forense se gli avvocati iscritti all'albo hanno almeno due terzi del capitale e la maggioranza nell'organo di gestione. Fino all'avvento della nuova disciplina (1° gennaio 2018) l'esercizio in forma associata era consentito solo ai soci in possesso del titolo di avvocato.

Sono queste le importanti conclusioni raggiunte dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza 19282 del 19 luglio che ha accolto il ricorso di un Sas professionale interdisciplinare, costituita cioè tra due avvocati e una commercialista.

Il Cnf aveva respinto il ricorso della società professionale ritenendo vigente il divieto di società multidisciplinari per gli avvocati contenuto nell'articolo 5 della relativa legge professionale (legge n. 247 del 2012); ha altresì escluso che nel caso di

specie si fosse formato, ex articolo 45 del dlgs n. 59 del 2010, il silenzio-assenso sulla domanda di iscrizione.

Di qui il ricorso in Cassazione dove la Sas professionale ha



sostenuto che sulla domanda presentata si era determinato il silenzio assenso per essere trascorsi più di sessanta giorni dalla domanda di iscrizione e che, inoltre, la facoltà di costituire società di capitali, multidisciplinari e con la presenza di professionisti iscritti in altri albi o con soci di capitale, era stata introdotta dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011. Il

Cnf, pertanto avrebbe sbagliato nel ritenere inapplicabile la norma sul presupposto del perdurante divieto per gli avvocati di costituire società multidisciplinari contenuto nell'articolo 5 della legge 247 del 2012.

Le sezioni unite, analizzando il secondo motivo della difesa, hanno rilevato che l'esercizio in comune dell'attività professionale è stato regolamentato per la prima volta con la legge n. 1815 del 1939, che consentiva l'esercizio in forma associata della professione da parte di persone abilitate, ma con l'obbligo di utilizzare esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario» seguita dal nome e cognome e dai titoli professionali dei singoli associati.

È stata poi introdotta la possibilità di costituire società di persone multidisciplinari con la legge 183 del 2011 e con la legge 27 del 2012 che ha convertito il decreto legge n. 1 del

2012. Questa nuova disciplina conteneva però una clausola di salvaguardia e cioè restava esclusa la partecipazione di soci di mero capitale o di soci non abilitati all'esercizio della professione forense.

Solo nel 2017 il problema è stato interamente superato con la legge 124 che ha introdotto nella legge 247 del 2012 l'articolo 4-bis, superando definitivamente il divieto contenuto nel decreto legislativo n. 96 del 2001. Con la conseguenza che la nullità della società è ormai cancellata dallo ius superveniens che può essere applicato anche in sede di legittimità.

Ne consegue che la causa deve essere rimessa al giudice di merito per accertare se, in concreto, i connotati della società ricorrente siano compatibili con la riforma oppure no.

*Cassazione.net



Non c'è divieto di iscrizione all'albo forense per la nuova società interprofessionale

AVVOCATI

Le Sezioni unite civili sdoganano il modello in vigore dal 1° gennaio

La governance ammessa prevede il limite di un terzo di soci non legali

Giovanni Negri

Non si può negare l'iscrizione all'Albo forense dello studio multidisciplinare. La Cassazione, sentenza 19282 delle Sezioni unite civili depositata ieri, analizzando la legge professionale e le clausole di salvaguardia, ricorda che dal 1° gennaio del 2018 è consentita la costituzione di società di persone, capitali e cooperative i cui soci siano per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

La pronuncia, la prima in materia, ricostruisce puntigliosamente l'evoluzione delle norme che hanno via via disciplinato la società interprofessionale, per concludere che, prima dell'introduzione nell'ordinamento forense dell'articolo 4 bis, avvenuta l'anno scorso, l'unico modello societario tra avvocati era quello delineato dagli articoli 16 e successivi del decreto

legislativo 96 del 2001.

In sintesi, la disciplina prevedeva che la società tra avvocati poteva avere come oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione da parte dei propri soci, tutti necessariamente in possesso del titolo di avvocato; la società doveva essere iscritta nel Registro delle imprese (nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti); la ragione sociale doveva contenere l'indicazione di «società tra avvocati»: la partecipazione a una società era incompatibile con la partecipazione a un'altra società.

Nel 2006 venne sì cancellato in linea generale il divieto di esercizio della professione in forma societaria interdisciplinare, con l'avvertenza però di lasciare sopravvivere i diversi modelli societari a quell'epoca in vigore. Elemento che di fatto permise alla "vecchia" compagnie tra avvocati di resistere poi anche alla riforma dell'ordinamento forense che continuava a escludere la partecipazione dei soci di semplice investimento o di soci non abilitati all'esercizio della professione forense.

Con la legge 124 del 2017, con il dichiarato obiettivo di garantire una maggiore concorrenzialità nell'esercizio della professione legale, è stato modificato l'ordinamento forense mettendo in campo un nuovo modello societario. Si prevede l'ammissibilità delle società di persone, di capitali o cooperative, con iscrizione nella se-

zione speciale, si vieta la partecipazione societaria attraverso fiduciarie o trust, si blinda l'organo di gestione con la disposizione che ne assegna la maggioranza ai soli soci avvocati, tiene fermo il principio della personalità della prestazione professionale, ribadisce il concorso della responsabilità della società e dei soci con quello del professionista che ha eseguito la prestazione. Per quanto poi riguarda la possibilità di partecipazione di soci non avvocati si apre a un ingresso sia pure in una misura non superiore a un terzo del capitale sociale.

Ora la Corte, messa di fronte a un diniego all'iscrizione da parte del Cnf, per contrasto con le vecchie norme del 2001 e del loro effetto di trascinamento, accoglie la tesi della società, cancellando il provvedimento del Consiglio nazionale forense. Non ne dispone però automaticamente l'iscrizione, ma rinvia invece allo stesso Cnf, che dovrà esaminare la corrispondenza tra la società interprofessionale in questione e il modello a questo punto ammesso e delineato dalla disciplina dell'anno scorso, ma che è poi entrato in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2018. Un modello che va ricordato è tuttora oggetto di polemiche e contestazioni all'interno dell'avvocatura, soprattutto per il presunto effetto-contagio determinato dall'ingresso dei soci di capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVOLUZIONE

1. La prima versione

La disciplina del 2001 ammetteva l'esercizio in forma associata della professione forense, con una serie di condizioni però. Non era previsto l'ingresso di soci di capitale o, comunque, di altri professionisti: tutti i soci dovevano essere in possesso del titolo di avvocato

2. La situazione attuale

Con l'intervento del 2017, ieri ricostruito dalla sentenza delle Sezioni unite, in vigore dal 2018, è stata ammessa la possibilità di costituzione di una società interprofessionale, con l'ingresso di soci di capitale e comunque di professionisti non avvocati, sia pure in una quota non superiore a un terzo



Casa, rischio taglio del 50% per il bonus energia

I NUOVI TETTI


Non detraibili le quote di investimento oltre le soglie: più colpiti infissi e domotica

Limiti allineati al mercato per alcuni interventi, in altri casi tetti molto risicati

La bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico che ritocca i parametri di riferimento degli sconti fiscali per la riqualificazione energetica è destinata a cambiare i connotati dell'ecobonus. L'obiettivo dell'introduzione di massimali uni-

tari, parametrati al metro quadrato o al kilowatt, è rendere più trasparente il sistema: con prezzi vicini ai valori di mercato sarà più difficile portare in detrazione lavorazioni che non dovrebbero rientrare nel perimetro dell'efficientamento energetico. I limiti verranno allineati al mercato per alcune tipologie di interventi, mentre in altri casi i tetti sono decisamente risicati, se non addirittura inferiori ai valori medi di mercato, con conseguenze penalizzanti in diversi campi per imprese e cittadini: è il caso degli infissi, dove si rischia una perdita secca di oltre il 50% dello sconto fiscale. Scenario simile si profila per l'installazione di un sistema di domotica.

Latour e De Stefani — a pag. 2



Infissi e domotica, i nuovi tetti tagliano a metà l'ecobonus

La riforma. La bozza di decreto introduce valori massimi che penalizzano alcuni prodotti: per installazione di serramenti e building automation limiti inferiori ai valori medi di mercato

**Luca De Stefani
Giuseppe Latour**

Limiti allineati al mercato per alcune tipologie di interventi. Mentre, in altri casi, i tetti sono decisamente bassi. Con un effetto che rischia di penalizzare imprese e cittadini. La bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico che ritocca i parametri di riferimento degli sconti fiscali per la riqualificazione energetica è destinata a cambiare i connotati dell'ecobonus.

L'introduzione di massimali unitari, parametrati al metro quadrato o al kilowatt, punta a rendere più trasparente il sistema: con prezzi vicini ai valori di mercato sarà, infatti, più difficile portare in detrazione lavorazioni che non dovrebbero rientrare nel perimetro dell'efficientamento energetico. Anche perché Enea, con il nuovo assetto, potrà effettuare controlli a campione sugli interventi. Il problema, però, è che in alcune situazioni questi valori sono troppo bassi, secondo i calcoli dei produttori. Così, c'è il rischio di far perdere a imprese e cittadini molti euro di potenziali detrazioni.

Il caso che, meglio di tutti, racconta la situazione è quello degli infissi. Per l'acquisto e la posa in opera di un prodotto in zona climatica C, ad esempio in Campania, la stima delle imprese della filiera è che serva una cifra che si aggira intorno agli 800 euro al metro

quadrato, considerando serramento, installazione, costo di avvolgibile, controtelaio, cassone e assistenza muraria. In zone climatiche mediamente più fredde si sale, fino a sfiorare i mille euro.

Di questo costo sarà possibile recuperare solo una parte piuttosto piccola: 350 euro al metro quadrato. Quindi, un risultato finale di 175 euro di detrazione contro gli attuali 400, in assenza di massimali unitari. Con una perdita secca di oltre il 50% dello sconto fiscale. Uno scenario che si verificherà, molto simile, anche per l'installazione di un sistema di domotica, con il limite massimo di 25 euro al metro quadro, sotto la media di mercato di circa 80 euro. Le nuove tabelle - va detto - non hanno però sempre effetti di questo tipo. Basta guardare alle caldaie a condensazione. Per un impianto medio, da circa 26 kW, sarà possibile spendere 6.500 euro. Un valore perfettamente allineato al mercato.

Ma le novità del testo non si limitano ai massimali. In base alle nuove regole il bonifico, necessario per usufruire della detrazione Irpef, non dovrà infatti contenere solo la causale del versamento, costituita dalla norma agevolativa (ad esempio, «detrazione del 65%, ai sensi dell'articolo 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato, ma dovrà contenere an-

che viene pagata. Questo nuovo obbligo dovrà essere seguito per tutti gli interventi che saranno avviati dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.

E proprio relativamente ai massimali di spesa, oltre all'introduzione, per ogni singola tipologia di intervento, di massimali unitari, si segnala la riduzione da 120mila euro a 30mila euro del costo massimo, detraibile al 50%, per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari (nuova detrazione massima di 15mila euro), oltre all'introduzione di un limite di spesa di 23.076,92 (detrazione massima del 65% di 15mila euro) per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti, i quali oggi non sono soggetti ad alcun limite.

Attualmente, se nella stessa unità immobiliare vengono effettuati sia interventi sulle strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (coperture e pavimenti), sia lavori che sostituzione delle finestre comprensive di infissi, il limite di detrazione massima agevolabile è di 60mila euro. Il decreto del Mise, invece, fa rientrare in questo limite complessivo anche le schermature solari.

Infine, un chiarimento più tecnico. Il decreto spiega un passaggio dubbio sul risparmio energetico qualificato. Con una novità da applicare agli interventi che saranno avviati dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta». Il requisito dei lavori in più del 25% della superficie disperdente sarà necessario per beneficiare della detrazione del 75% per il miglioramento della prestazione energetica, conseguendo almeno la qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015, oltre che per beneficiare delle misure antisismiche delle parti comuni, abbinate alla riqualificazione energetica, detraibili al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all'85% (riduzione di 2 classi di rischio).

VECCHI E NUOVI LIMITI

a cura di Luca De Stefani



USI DOMESTICI E INDUSTRIALI

Pannelli solari per l'acqua calda

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro. Per i lavori avviati dal «novantesimo giorno successivo» alla pubblicazione del decreto, si applica il nuovo limite di spesa di 600 euro al metro quadro per i collettori solari scoperti, di 800 euro al metro quadro per i collettori solari su piani verticali e di mille euro al metro quadro per i collettori solari sottovuoto o a condensazione.



ISOLAMENTO

Pareti e cappotti Coperture e pavimenti

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro. Con il nuovo decreto, si applicano anche i nuovi limiti: di 200 euro al metro quadro per coperture esterne, di 100 euro al metro quadro per coperture interne, di 250 euro al metro quadro per coperture ventilate, di 120 euro al metro quadro per pavimenti esterni, di 100 euro al metro quadro per pavimenti interni/terreno.



SERRAMENTI

Finestre comprensive di infissi

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120mila euro e di detrazione di 60mila euro. Per i lavori avviati dal «novantesimo giorno successivo» alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica anche il nuovo limite di spesa di 350 euro al metro quadro per le zone climatiche A, B e C e di 450 euro al metro quadro per le zone climatiche D, E e F.



ACQUISTO E POSA

Schermature e tende solari

Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120mila euro e di detrazione di 60mila euro. Per i lavori avviati dal «novantesimo giorno successivo» alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica il nuovo limite di spesa complessiva di 30mila euro e di detrazione di 15mila euro, oltre che quello di 180 euro per ogni metro quadro.



IMMOBILI ESISTENTI

Riqualificazione degli edifici

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100mila euro. Per i lavori avviati dal «novantesimo giorno successivo» alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica anche il nuovo limite di spesa di 500 euro al metro quadro per le zone climatiche A, B e C e di 575 euro al metro quadro per le zone climatiche D, E e F.



SOSTITUZIONE

Installazione di micro-cogeneratori

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100mila euro. Per i lavori avviati dal «novantesimo giorno successivo» alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del nuovo decreto attuativo, si applica anche il nuovo limite di spesa di mille euro per kilowatt di energia elettrica potenziale (kWe).

Le misure operative dopo 90 giorni dal decreto in Gazzetta ufficiale

All'Enea poteri di verifica a campione. Bonifici parlanti con riporto del numero di fattura

Protocollo Csm-Cnf per sveltire i processi d'Appello

GIUSTIZIA

Siglato un "accordo" anche sull'esame preliminare delle impugnazioni

Un protocollo d'intesa tra Csm e Consiglio nazionale forense per trasferire nei distretti delle Corti d'Appello le linee guida approvate dal Csm sulla motivazione sintetica e l'esame preliminare delle impugnazioni. L'intesa - nella consapevolezza che proprio nel secondo grado si accumulano i maggiori ritardi - è stata siglata ieri dal vice presidente del Csm Giovanni Legnini e dal presidente del Cnf Andrea Mascherin. L'impegno è incentivare l'adozione di protocolli condivisi, negli uffici giudiziari e nei Consigli dell'Ordine degli avvo-

cati, che tengano conto delle linee guida "deliberate" dal Csm il 5 luglio 2017 e il 20 giugno 2018.

Le linee guida dettano i criteri per ottimizzare i tempi, sia in ambito civile sia penale. Per quanto riguarda il civile si parte dalla possibilità per il consigliere di schematizzare la vicenda processuale, su supporto informatico da condividere con il collegio attraverso un archivio telematico: un sistema già esistente per le toghe con la cosiddetta "Consolle", il programma che consente a giudici e assistenti di gestire il Processo civile telematico. Nell'ottica di sveltire il lavoro rispettando l'effettività del contraddittorio si inquadra anche lo schema per la redazione degli atti difensivi.

Anche nel penale l'efficienza passa per un esame preliminare, finalizzato a una valutazione ad ampio raggio: dal grado di complessità degli affari, al calcolo della prescrizione.

Nella consapevolezza del collegamento tra i motivi della decisione di primo grado e l'impugnazione le linee suggeriscono un "modello".

L'appuntamento per fare il punto della situazione, anche ai fini della stipula di protocolli condivisi, è fissato al 31 ottobre.

Sempre di ieri la nota con la quale il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati Alberto Vermiglio ha annunciato la proroga del regime transitorio per l'esame di abilitazione degli avvocati. Una conferma ottenuta nel corso di un incontro con il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone. Per tutto il 2018 si potranno dunque continuare a usare i codici commentati. Slitta anche l'entrata in vigore del regolamento che prevede la frequenza obbligatoria delle scuole forensi per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti dal 27 settembre 2018.

—P. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



COMMERCIALISTI

Audizioni, giovani esclusi

«I giovani professionisti non sono stati invitati al dialogo. Questo paese, come spesso accade, ci ha negato la possibilità di partecipare al disegno dei provvedimenti più importanti». Così Daniele Virgillito, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) in merito alle audizioni sul disegno di legge di conversione del decreto dignità, avviate alla Camera dei Deputati dalle commissioni riunite finanze e lavoro. «Inaspettatamente non siamo stati considerati», afferma Virgillito. «Si fa sempre troppo poco per i giovani e non si intravede nel provvedimento quel percorso di semplificazione e sburocratizzazione del nostro sistema fiscale che tanto sarebbe utile, invece, per attrarre investimenti e generare ricchezza» spiega il presidente Ungdcec. «Nel decreto non si ravvisa l'adozione di tutte quelle misure a «costo zero» che potrebbero incidere nel ridurre la miriade di ridondanti adempimenti a cui siamo asserviti e che potrebbero, invece, ridare «dignità» alla nostra professione.



Deloitte lancia la start-up per la consulenza legale

DI GABRIELE VENTURA

Nasce l'intermediario della consulenza legale. Un gruppo di professionisti che facilitano il rapporto tra lo studio e l'impresa cliente proponendosi ai general counsel come business partner nella gestione di situazioni critiche, e mettendo invece a disposizione degli amministratori delegati e in generale dei vertici delle aziende medio piccole le competenze di un general counsel. Si tratta di in2law, start-up nata nel 2016 che oggi conta su 25 professionisti e che è entrata a far parte del network di Deloitte Legal. Il legame, che non ha carattere esclusivo, è stato annunciato ieri a Milano.

La start-up è nata da un'idea di Sibilla Ricciardi, ex general counsel di Microsoft, e di Marco Pietrabissa, imprenditore nel settore delle risorse umane. In2law si propone di integrare i propri professionisti all'interno dell'azienda per il tempo o per i task necessari, con costi definiti non in base ai parametri orari della consulenza ma attraverso un forfait che viene stabilito in anticipo. L'integrazione di in2law all'interno del network Deloitte Legal si inserisce in un nuovo percorso che lo studio sta seguendo che punta all'innovazione.

Lo studio ritiene infatti che i servizi in house costituiranno una parte sempre più rilevante del business legale. «Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo sulla strada della ridefinizione del mercato dei servizi legali, nella consapevolezza di essere solo all'inizio di un cambiamento che si realizzerà in un orizzonte temporale ancora incerto ma che determinerà una radicale trasformazione nella professione e nelle modalità del suo esercizio», afferma Carlo Gagliardi, managing partner di Deloitte Legal.

Secondo Sibilla Ricciardi, «la parola chiave del nostro innovativo modello di business è «flessibilità»; flessibilità non solo per i clienti, che possono avvalersi delle competenze di un professionista altamente qualificato solo per il tempo necessario ma, soprattutto, per i nostri professionisti che possono conciliare in modo agevole lavoro e vita privata». Pietrabissa ha invece affermato che «abbiamo intercettato un bisogno nuovo per il mercato italiano e dato una risposta unica con il modello law as a service, una scelta che soddisfa le esigenze del cliente in termini di efficienza e efficacia».

© Riproduzione riservata



SPAZIO PROFESSIONISTI

PER GLI STUDI CONTRIBUTI SUI CORSI DI FORMAZIONE ALL'ESTERO

Il Friuli Venezia Giulia promuove la formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, dei livelli di competenza e di abilità individuali dei professionisti. Ai professionisti sono infatti concessi contributi a fondo perduto per la partecipazione a percorsi formativi che, oltre a essere connessi all'attività esercitata, devono essere realizzati all'estero da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, Ordini, accademie, scuole o università e devono concludersi con il rilascio di un titolo o di un certificato che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo. Il contributo copre, tra l'altro: spese di iscrizione per la frequenza della formazione; acquisto di testi; spese di viaggio; spese accessorie di soggiorno.

a cura di **Confprofessioni**

IN SINTESI

PROGRAMMA

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, articolo 19

ISTITUZIONE

Regione FVG, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio Innovazione e professioni, Struttura stabile per il coordinamento delle misure a favore dei liberi professionisti.

SCADENZA

Procedimento valutativo a sportello (fino a esaurimento fondi - la domanda deve essere presentata prima dell'avvio del percorso formativo).

DIMENSIONE CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto a copertura delle spese: fino al 90%, se la domanda è presentata per spese sostenute nei 24 mesi precedenti il conseguimento dell'abilitazione o non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato; fino al 70%, se il volume d'affari o il totale dei componenti positivi < 20.000 €; fino al 50%, se il volume d'affari o il totale dei componenti positivi 20.000 < x < 40.000 €; fino al 30%, se il volume d'affari o il totale dei componenti positivi > 40.000 €. Contributo massimo 10.000 €.

BENEFICIARI

Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi; professionisti non ordinistici aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale o iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni.

Richiesti: residenza, domicilio fiscale, sede legale od operativa in FVG; età non superiore a 35 anni; svolgimento esclusivamente di un'attività libero professionale.

NOTE

Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

Esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.

CONTATTI

Servizio innovazione e professioni, direttore di servizio Roberto Crucil, indirizzo: Trieste - via San Francesco, 37, telefono: 040 3775246, fax: 040 3775250, e-mail: innovazione@regione.fvg.it; posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it

LINK

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professionisti/FOGLIA2/>



Gara Ilva, i dubbi di Cantone

«Criticità, ma la decisione sull'annullamento spetta al governo»

L'iter della gara con cui il ministero dello Sviluppo, guidato allora da Carlo Calenda, ha assegnato l'Ilva alla cordata AmInvestCo presenta alcune criticità. L'authority anticorruzione di Raffaele Cantone ha risposto ieri, con una lettera di sette pagine, alla richiesta del dicastero di Luigi Di Maio. Accreditando le perplessità dei tecnici che lo stesso ministro ha messo sul dossier nelle settimane scorse. L'authority però ha scritto nel documento che un eventuale stop alla procedura di cessione

ne ad ArcelorMittal può essere valutato soltanto dal governo nel caso in cui sussista, come prevede la legge, il «preminente interesse pubblico» all'annullamento.

Ennesimo cortocircuito Ilva. Ieri, non è appena arrivata la lettera, a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione straordinaria in cui Di Maio ha riferito al premier Giuseppe Conte i contenuti della lettera di Cantone per «valutare i passi successivi da compiere». Oggi il ministro andrà in aula per rispondere ad un'interpellanza parlamen-

tare sull'Ilva. Avrebbe dovuto incontrare anche i Commissari straordinari Enrico Laghi, Corrado Carrubba e Piero Gnudi sul negoziato con il gruppo siderurgico franco-indiano che sta preparando una proposta migliorativa, sia sul fronte occupazionale sia su quello ambientale, per dissipare tutti i dubbi. Ma a questo punto non è più scontato nulla. Perché Cantone ha evidenziato che non tutto è stato perfetto nella procedura. I tre aspetti critici riguardano il rinvio del piano ambientale, le

scadenze intermedie di attuazione e i mancati rilanci finali degli altri offerenti, quest'ultimo aspetto segnalato anche dal governatore della regione Puglia Michele Emiliano nella lettera che ha riaperto la querelle sul destino dell'acciaieria. A ben vedere il nodo più spinoso riguarda le scadenze intermedie che non sono slittate ed erano vincolanti. L'Anac spiega che il mancato adeguamento alle prescrizioni fissate dal ministero potrebbe essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. Ciò che è certo è che il piano ambientale è passato al vaglio della Commissione tecnica del ministero dell'Ambiente. Mentre sui mancati rilanci è stato rispettato il parere dell'Avvocatura dello Stato interpellata già da Calenda.

Fabio Savelli



Raffaele Cantone, 54 anni, guida l'Authority anticorruzione



«Spetta al ministero valutare l'interesse pubblico sulla cessione»



La risposta dell'Anticorruzione

L'Anac: errori nella gara Ilva ma lo stop spetta al governo

L'Autorità non ferma l'assegnazione a Mittal Riunione straordinaria Conte-Di Maio. Oggi il ministro alla Camera

BARI

Si riapre la partita Ilva. Quando l'accordo con Arcelor Mittal, la multinazionale a capo della cordata che si è aggiudicata il siderurgico pugliese, sembrava questione di ore, una relazione dell'Anac di Raffaele Cantone inviata ieri al Mise ha cambiato tutte le carte in tavola. Anac, rispondendo a una richiesta di chiarimenti del vicepremier Luigi Di Maio, ha segnalato «criticità» nell'aggiudicazione. Rimandando però al governo la decisione finale: «L'individuazione - scrive Cantone - di eventuali irregolarità non potrebbe portare di per sé all'adozione di provvedimenti di autotutela».

L'ultima parola spetta dunque alla politica: tocca quindi al Governo decidere il da farsi.

La situazione è delicatissima: far saltare la trattativa significa mettere lo Stato a rischio per quattro miliardi di euro di danni. Oltre, di fatto, a chiudere l'Ilva che, come faceva notare l'ex ministro Padoan, vale un punto percentuale del Pil italiano. In serata c'è stato un vertice straordinario tra Di Maio e il premier Conte per capire il da farsi. «Dobbiamo valutare i successivi passi da compiere», ha detto il ministro che oggi andrà alla Camera per rispondere ad una interpellanza. In realtà l'intervento dell'Anac ha sorpreso tutti anche al Mise. Anche se a sollecitarlo era stato lo stesso Di Maio girando a Cantone una lettera del governatore pugliese, Michele Emiliano, che segnalava alcune criticità nell'aggiudicazione della gara.

Al momento la possibilità che la gara venga annullata sono però

ancora remote: certo, si chiederà uno sforzo ad Arcelor sia sui temi occupazionali che ambientali. Quindi meno esuberi, così come richiesto dai sindacati. E più investimenti sull'ambiente, partendo dall'utilizzo di materiale già lavorato che consente minori emissioni in atmosfera. Caso contrario, dovrebbe ripartire tutto da zero. Con conseguenze importanti: al di là, infatti, della possibile richiesta danni di Arcelor, Ilva non ha più un euro in cassa. E perde ogni mese 30 milioni. Andrebbe rifinanziata e servono nuovi denari anche per la cassa integrazione che scade a giorni. La struttura commissariale sta facendo il possibile in queste ore. Ieri fonti a loro vicine - dopo l'intervento di Cantone - raccontavano che erano comunque sereni. «Sono state rispettate tutte le regole di legge, sia sul piano ambientale sia sui rilanci».

- G.F.
I numeri

85%

Arcelor Mittal controlla all'85% la società che si

è aggiudicata la gara per Ilva. Il 15% è del gruppo Marcegaglia

4 MLD

L'annullamento della gara potrebbe costare

4 miliardi: 3 per Arcelor Mittal e circa 900 da restituire allo Stato



Ferme 270 opere per 21 miliardi

SBLOCCACANTIERI ANCE

Così si perdono 330mila posti di lavoro e 75 miliardi di ricadute sull'economia

Da grandi ponti e strade, fino alle scuole dei piccoli Comuni. Su tutto il territorio nazionale ci sono 270 opere pubbliche bloccate, cantieri fermi a vario titolo ma dal valore complessivo di 21 miliardi di euro. Questi i dati dell'Ance che calcola in ben 330mila posti di lavoro e in 75 miliardi di euro le ricadute che lo sblocco di queste opere pubbliche avrebbe sull'economia nazionale.

Quello delle opere pubbliche bloccate è «un quadro pesante soprattutto a confronto con i dati ufficiali forniti dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che in un anno ha censito 670 opere in-

compiute per 4 miliardi di euro», continua l'Ance allertando sul rischio che le opere pubbliche oggi ferme e da loro censite (sul sito Sbloccacantieri.it) possano in futuro entrare a far parte di questa lista di incompiute.

Quello delle opere è il «vero anello mancante della ripresa», ha ribadito ieri il presidente dei costruttori Gabriele Buia in occasione della presentazione del rapporto Checkup Mezzogiorno in Confindustria. Buia - che sempre ieri ha presentato un documento con i Comuni per la modifica del codice degli appalti - ha ricordato che oggi si perde ancora troppo tempo tra lo stanziamento dei fondi per realizzare un'opera e la sua effettiva realizzazione: «Non è un problema per il settore è un problema per tutto il Paese, in particolare per il Sud», ha aggiunto il presidente dell'Ance. Che ha ricordato come nel Mezzogiorno

sono attive un quarto delle imprese del settore, circa 131 mila, e negli anni della crisi ne sono scomparse 26mila in un vero «processo di deindustrializzazione».

Eppure, le risorse non mancano. Secondo il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, ci sono 140 miliardi già stanziati che non si spendono «perché ci sono delle procedure eccessivamente complesse che poi determinano una situazione di ingessatura».

Fra i cantieri fermi spiccano per valore quelli della Gronda di Genova (5 miliardi), la realizzazione della terza corsia dell'A1 tra Firenze e Pistoia (3 miliardi) e il sistema di tangenziali venete nel tratto Verona-Vicenza-Padova (2,2 miliardi). Nella lista però ci sono anche tante scuole, acquedotti, dighe, raccordi ferroviari e uno storico circolo tennis romano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ENTRO IL 20 AGOSTO

Campania, 25 mln per contrastare il rischio sismico

Ammonta a 25 milioni di euro lo stanziamento complessivo che la regione Campania ha messo in campo per sostenere investimenti di contrasto al rischio sismico. In particolare, oltre 21,8 milioni di euro, provenienti dal fondo per la prevenzione del rischio sismico, sono destinati alla concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adequamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante. L'accesso a questi fondi è riservato a comuni, la città metropolitana di Napoli e le Asl proprietarie delle opere strategiche. Saranno finanziati interventi su edifici destinati a sedi di amministrazioni comunali ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza, strutture non di competenza statale, individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze, nonché edifici ed opere individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza, centrali operative 118 e presidi sanitari. Il contributo a fondo perduto potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili. La scadenza dell'avviso è fissata al 6 agosto 2018. Il secondo avviso stanziava poco meno di 3,2 milioni di euro per soddisfare manifestazioni di interesse per il cofinanziamento di studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall'analisi della condizione limite per l'emergenza. I comuni interessati potranno beneficiare di un contributo fino al 75% delle spese ammissibili. La scadenza di questo secondo avviso è fissata al 20 agosto 2018.

© Riproduzione riservata

